

LEGGE 01 DICEMBRE 1986, n.879

Ricostruzione delle zone terremotate:

- Art. 8 - Opere di completamento delle SS.SS. 52, 552, 355 e 13 ricadenti nella regione Friuli Venezia-Giulia;
- Art. 30 - Lavori su SS.SS. ricadenti nelle Regioni Marche ed Umbria.

La legge 879/86 prevede finanziamenti per la ricostruzione di opere viarie nelle zone disastrose da fenomeni calamitosi.

Il finanziamento complessivo di 215,00 miliardi, in particolare, è suddiviso per la ricostruzione di opere nella Regione Friuli Venezia - Giulia per 120,00 miliardi (art. 8), 60,00 miliardi per la Regione Marche e 35,00 miliardi per la Regione Umbria (art. 30).

Per quanto riguarda le opere di cui all'articolo 8, allo stato quasi tutte ultimate, rispetto all'esercizio precedente la situazione è rimasta pressoché analoga. A tutto il 1999 risultano appaltati lavori per un importo pari a L.108,37 miliardi con una conseguente disponibilità di L.11,63 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione delle opere di cui all'articolo 30 relativo alla Regione Marche, per una parte del finanziamento pari a L.20,00 miliardi (lavori sulla S.S. 77 Tratto Muccia - Colfiorito) è in corso di redazione il progetto definitivo della variante di Muccia.

Il rimanente stanziamento di 40,00 miliardi è destinato ad opere per le quali l'Ente ha avviato una procedura di cofinanziamento con la Provincia di Ancona, la quale ha già definito la fase di progettazione ed attualmente è in corso di acquisizione del parere presso il Ministero dell'Ambiente. Inoltre è stata attivata presso lo stesso Ministero la "procedura di inizio studi" ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M. del 27/12/1988.

Il finanziamento di 35,00 miliardi per le opere sulle SS.SS. nella Regione Umbria è completamente definito con l'impegno complessivo dello stesso.

I suddetti importi stanziati sono stati iscritti sui capitoli di spesa 784, 701, 702 e 703 del bilancio passivo dell'ANAS.

Nel corso del 1999 si sono registrati pagamenti per 0,14 miliardi che hanno portato il totale complessivo a L.95,43 miliardi corrispondenti ad una percentuale del 65,80.

I residui al termine del 1999 ammontano a 109,60 miliardi di cui miliardi 49,60 per residui propri e miliardi 60,00 per residui di stanziamento.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910 - Art. 7, Comma 15, Lett. d)

Programma di interventi per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria

La legge 22.12.1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di 1.000,00 miliardi, nel periodo 1987-1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria.

Dei suddetti 1.000,00 miliardi, 850,00 sono stati finalizzati all'ammodernamento dell'autostrada ed iscritti sul Cap. 518 (ora 722) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente quasi attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 822,37 corrispondenti alla percentuale del 96,75.

Nel corso del 1999 si sono registrati pagamenti per miliardi 0,05 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 811,72 corrispondenti alla percentuale del 98,70.

Al termine del 1999 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 10,65 miliardi, tutti corrispondenti a residui propri.

DECRETO-LEGGE 01 APRILE 1989, n.121
CONVERTITO NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1989, n. 205

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

Il decreto - legge 1.4.1989, n. 121, convertito nella legge 29.5.1989, n. 205, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 697,00 miliardi, dei quali 460,00 miliardi finalizzati alla realizzazione di opere direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e 237,00 miliardi destinati ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizi nelle aree interessate dai campionati in argomento.

I suddetti importi sono stati iscritti sui capitoli 789 e 790 del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi quasi attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 667,72 corrispondenti alla percentuale del 95,80.

Nel corso del 1999 si sono registrati pagamenti per 2,53 miliardi che hanno portato il totale a 650,27 miliardi corrispondenti alla percentuale del 99,39.

Le economie realizzate, in particolare per l'applicazione dell'art.55 della Legge n.449/1997, ammontano a 29,28 miliardi.

Al termine del 1999 i residui ammontano a 17,44 miliardi tutti corrispondenti a residui propri.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, n. 433 - Art. 7.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa.

La legge 31.12.1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, ha autorizzato la spesa di 190,00 miliardi per il triennio 1991-1993 ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone suddette.

Ai sensi del 2° comma dell'art.7 della legge in argomento, la somma sopracitata è stata ripartita tra le Amministrazioni interessate con decreto in data 25.6.1992 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici.

Per gli interventi di competenza dell'ANAS, con il decreto in questione è stata prevista la spesa complessiva di 65,00 miliardi iscritti sul Cap.794 del bilancio passivo dell'ANAS.

Nel corso del 1999 sono stati registrati impegni per lavori per 30,54 miliardi che fanno ascendere le somme impegnate a miliardi 36,95.

Gli impegni di spesa per contratti da stipulare sono in attesa delle necessarie autorizzazioni.

A tutto il 1999 i pagamenti risultano pari a L.6,34 miliardi corrispondenti alla percentuale del 98,91.

I residui ammontano a 58,66 miliardi di cui 30,61 residui propri e miliardi 28,05 residui di stanziamento.

LEGGE 04 DICEMBRE 1993 n.493
DELIBERA CIPE 21.12.1993
DELIBERA CIPE 11.11.1998

Spese per il finanziamento di interventi nel settore della viabilità della Regione Liguria.

La Delibera CIPE del 21.12.93 ha assegnato all'ANAS per il finanziamento di interventi nel settore delle viabilità per la Regione Liguria lo stanziamento di 602,00 miliardi.

Consequentemente è stato stipulato in data 22.12.93 un accordo di programma, tra Stato e Regione Liguria, riportante i lavori da eseguire in attuazione del programma stesso.

Riguardo gli interventi oggetto della Delibera CIPE è pervenuta l'autorizzazione alla stipula di una convenzione con il Comune di Genova per un importo di 3,80 miliardi e si è in attesa dell'autorizzazione alla stipula, sempre con il Comune di Genova, di un'altra convenzione.

A tutto il 1999 risultano appaltati la quasi totalità dei lavori sulle strade di competenza del Compartimento per la Viabilità della Liguria e sulle autostrade di competenza dell'Ufficio Speciale di Genova.

I 602,00 miliardi di stanziamento risultano iscritti ai capitoli 795, 709/p e 751/p del bilancio dell'ANAS.

Gli impegni assunti alla data del 31.12.99 ammontano a complessivi 388,93 miliardi corrispondenti alla percentuale del 64,61.

I pagamenti effettuati ammontano a miliardi 126,45 pari al 32,51%.

Al termine del 1999 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 475,55 miliardi di cui 262,48 quali residui propri e 213,07 quali residui di stanziamento.

LEGGE N. 663 DEL 1996

Provvedimento collegato alla Legge finanziaria 1997: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

L'articolo 2, comma 86, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 prevede a favore dell'ANAS la somma complessiva di 400,00 miliardi per il completamento del raddoppio dell'Autostrada Torino - Savona, di cui 20,00 miliardi per l'esercizio 1998.

Tali risorse sono state iscritte nel capitolo 803 del bilancio passivo dell'Ente.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma in questione, i lavori sono stati avviati nell'anno in esame in quanto la Società Autostrade Torino - Savona ha disponga gli atti propedeutici all'erogazione del finanziamento previsto dalla legge finanziaria per il rimborso delle rate di mutuo ventennale.

Nell'anno in esame sono stati impegnati 28,63 miliardi (20,00 miliardi sulle somme residue 1997 e 8,63 miliardi sulle somme residue 1998) corrispondenti alla percentuale del 47,72% rispetto ad un autorizzato a tutto il 1999 pari a 60,00 miliardi.

I pagamenti effettuati ammontano a 28,63 miliardi.

Alla fine del 1999 si registra l'esistenza di residui per 31,37 miliardi corrispondenti tutti a residui propri.

Nel corso del 1999 è stato stipulato il primo contratto di mutuo a favore della citata Società Autostrade.

Si è invece in attesa della disposizione di atti propedeutici all'erogazione del finanziamento previsto dalla legge finanziaria per l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione della variante di valico Firenze - Bologna, lavori cui l'articolo 2, comma 87, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 destina l'importo complessivo di 400,00 miliardi.

Di tale somma, iscritta nel capitolo della spesa 804, 20,00 miliardi risultano di pertinenza dell'esercizio finanziario 1998.

LEGGE N.135 DEL 23/05/1997

LEGGE N.345 DEL 02/10/1997

Le Leggi 135/97 e 345/97 hanno disposto il trasferimento all'ANAS del contributo ventennale complessivo di L.mld.1.000,00 ai fini della successiva erogazione a favore della Società Autostrade S.p.A., società concessionaria, per la realizzazione del tratto Aglio - Canova ed il potenziamento del tratto Firenze Nord - Firenze Sud dell'Autostrada Bologna - Firenze.

L'importo di L.100,00 miliardi previsto per l'anno 1998 è stato accolto dal capitolo 790 delle entrate e dal capitolo 810 delle spese.

Il Decreto del Ministero del Tesoro n. 105334 del 24/12/1998, registrato alla Corte dei Conti/Atti Tesoro in data 11/03/1998, reg. 1, fg.363, ha disposto, tra l'altro, la variazione di bilancio per il 1998 in diminuzione per la somma complessiva di L.mld.50,00 in termini di competenza e cassa sul capitolo 7279 del Ministero dei LL.PP. - Coordinamento territoriale - intitolato al contributo da corrispondere all'Ente Nazionale per le Strade.

Con D.A. n.2864 del 10/07/1998 l'Ente ha provveduto ad apportare la citata variazione in termini di competenza e cassa in diminuzione di L.mld.50,00 sui corrispondenti capitoli 790 dell'Entrata ed 810 della Spesa.

Di conseguenza l'importo del contributo statale risulta, a tutt'oggi, pari a L.mld.50,00.

A tutto il 1999 non risultano impegni, da ciò consegue che tutto l'importo stanziato costituisce per l'Ente un residuo di stanziamento.

L'articolo 1 comma 3 della Legge n.345 del 02/10/1997 autorizza, per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000, limiti di impegno ventennali di L.53,00 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e, cumulativamente, di L.7,00 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.

L'autorizzazione di spesa a tutto il 1999 ammonta a 113,0 miliardi.

A tutto il 1999 non risultano impegni, da ciò consegue che tutto l'importo stanziato costituisce per l'Ente un residuo di stanziamento.

**INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
E RISANAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO
DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE**

LEGGI PLURIENNALI DI SPESA SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E SU DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'E.A.A.P.

La Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale cura l'attuazione finanziaria delle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- a) legge 5 febbraio 1992, n. 139 concernente "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- b) decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, il cui articolo 7 riguarda "Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- c) decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 convertito in legge 4 ottobre 1996, n. 515 recante, tra l'altro, interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- d) legge 2 ottobre 1997, n. 345 concernente "Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia";
- e) legge 3 agosto 1998, n. 295 concernente "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico";
- f) legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" — articolo 50 — comma 1 — lettera b);
- g) **legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria — articolo 54 — tabella n. 3).**

Con la legge 488/99, articolo 54, comma 1 — tabella n. 3 — sono stati autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali: 50 miliardi per l'anno finanziario 2001 e 50 miliardi per l'anno finanziario 2002. Tali limiti di impegno ancora devono essere ripartiti tra i singoli interventi.

Il sistema di realizzazione dei lavori di cui alla legislazione sopracitata prevede interventi diretti da parte delle amministrazioni dei Comuni di Venezia e di Chioggia nonché della Provincia di Venezia finanziati attraverso il ricorso al mutuo con istituti di credito di cui lo scrivente provvede all'estinzione delle relative rate di ammortamento. Del pari prevede, altresì, il ricorso di interventi diretti del Ministero dei Lavori Pubblici da attuare attraverso il regime della concessione.

Con legge 18 novembre 1998 n. 398 è stato concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese a decorrere dal 1999. Il suddetto contributo viene realizzato attraverso il ricorso al mutuo con la Banca di Roma di cui la suddetta Direzione provvede semestralmente all'estinzione delle relative rate di ammortamento.

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO**

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA AL 31/12/99

DIVISIONE 04 - AFFARI ECONOMICI
GRUPPO 04.5: TRASPORTI

CLASSE: 04.5.1: TRASPORTI SU STRADA

**MISSIONE ISTITUZIONALE 04.5.1.01 "CIRCOLAZIONE
STRADALE"**

**LEGGE 19/10/98, N° 366 "MOBILITA' CICLISTICA" (Capitolo 7286 ora
7111)**

La legge 19.10.1998, n. 366, ha previsto la costituzione di un fondo presso il Ministero dei trasporti e della navigazione per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica, per la valorizzazione e lo sviluppo della stessa. A tal fine le regioni presentano propri piani di riparto dei finanziamenti sulla base dei progetti degli enti locali interessati.

L'articolo 4 della legge in questione stabilisce che il Ministero dei trasporti e navigazione di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del predetto fondo.

La ripartizione dovrà essere effettuata:

- a) sulla base dei piani regionali presentati;
- b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni regione per le stesse finalità; c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

Le risorse previste dall'articolo 11 della legge, pari a lire 11 miliardi quindicennali a decorrere dal 1998 saranno trasferite alle regioni quale concorso dello stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni stesse sono autorizzate ad effettuare.

Dopo ripetuti contatti, riunioni, intese, informali e formali, con i rappresentanti delle Regioni, si è tenuta una prima Conferenza Stato — Regioni per l'acquisizione del parere sul riparto dei fondi proposto da questa Amministrazione, in cui le Regioni non hanno espresso un parere uniforme rinviando la definitiva decisione all'anno successivo.

I residui di stanziamento del 1998 e del 1999 (pari a complessivi 22 miliardi), sul capitolo 7286 (ora 7111) sono stati spostati alla competenza degli anni terminali del relativo periodo di ammortamento ai sensi dell'art. 54, c. 16 della legge n. 449/97 portando così all'anno 2014 la scadenza del finanziamento quindicennale.

Peraltro la legge 23/12/99, n° 488 (Legge finanziaria 2000) ha previsto in Tabella D (ed inserito in Tabella F) il rifinanziamento per un triennio della legge 366/98 per un importo di 38 miliardi, da ripartire tra le Regioni con i criteri di cui alla medesima legge, con la seguente modulazione temporale:

- Anno 2000: Lire 13 miliardi
- Anno 2001: Lire 15 miliardi
- Anno 2002: Lire 10 miliardi

In considerazione di quanto sopra lo stanziamento complessivo del capitolo 7286 (ora 7111) è così rideterminato:

- Anno 2000: Lire 24 miliardi
- Anno 2001: Lire 26 miliardi
- Anno 2002: Lire 21 miliardi
- dall'anno 2003 all'anno 2014: Lire 11 miliardi

MISSIONE ISTITUZIONALE 04.5.1.02 "AUTOTRASPORTO"

LEGGE 23/12/97, N° 454 "INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA" **(Capitolo 7295 ora 7086)**

La legge 454/97 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 al fine di incentivare le aggregazioni tra le imprese, la riduzione delle imprese monoveicolari, il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti, l'agevolazione del trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne. Successivamente la quota di lire 50 miliardi relativa alla prima annualità del limite di impegno decorrente dall'anno 1997 è stata spostata al periodo terminale di intervento ai sensi dell'art. 54, comma 16, della legge 449/97, e cioè all'anno 2012. Pertanto lo sviluppo temporale dello stanziamento del capitolo 7295 (ora 7086) risulta essere il seguente:

- Anno 1998: Lire 100 miliardi
- dall'anno 1999 all'anno 2012: Lire 150 miliardi
- Anno 2013: Lire 50 miliardi